

Verona, 26/01/2026

**Ai nostri  
spett.li Clienti**

## **LEGGE DI BILANCIO 2026 – NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO**

In data 30 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 199/2025. Si riportano di seguito le principali novità introdotte in materia di lavoro.

### **PARTE 1 – NOVITA' FISCALI**

#### **ALIQUOTE IRPEF**

La Legge di Bilancio conferma gli scaglioni di reddito introdotti nel 2025 prevedendo la riduzione dell'aliquota del secondo scaglione che passa dal 35% al 33%.

SCAGLIONE DI REDDITO	ALIQUOTE IRPEF 2025	ALIQUOTE IRPEF 2026
Fino a 28.000 euro	23%	23%
<b>Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro</b>	<b>35%</b>	<b>33%</b>
Oltre 50.000 euro	43%	43%

In presenza di reddito superiore ai 28.000 € i benefici saranno via via crescenti sino ad arrivare ad un massimo risparmio di imposta pari a 440 € per i redditi da 50.000 a 200.000 €.

Oltre la soglia di reddito di 200.000 € il beneficio sarà azzerato a seguito della riduzione delle detrazioni.

#### **DETAZZAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI**

Gli incrementi retributivi corrisposti a decorrere dall'anno 2026 in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026 saranno assoggettati ad imposta sostitutiva del 5%.

La detassazione prevista dalla Legge di Bilancio è applicabile a dipendenti del settore privato, limitatamente all'anno 2026, a condizione che il reddito complessivo del lavoratore, nell'anno 2025, non risulti superiore a 33.000 euro.

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

## **DETAZZAZIONE MAGGIORAZIONI E INDENNITA' PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI**

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto per il solo anno 2026 l'applicazione di un'imposta sostitutiva all'Irpef e alle addizionali regionali e comunali sulle somme riconosciute a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro festivo e nei giorni di riposo settimanale, indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.

L'imposta sostitutiva è pari al 15% ed è applicabile entro un limite annuo di 1.500 € di indennità/maggiorazioni ai soli lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente che, nell'anno 2025, non risulti superiore a 40.000 euro.

Non potranno beneficiare della misura agevolata i lavoratori del comparto turismo per i quali sussiste già un trattamento integrativo speciale.

## **TURISMO – TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE 2026**

Viene riproposto il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale nel settore turistico, ricettivo e termale: si conferma, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, la corresponsione di una somma che non concorre alla formazione del reddito pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni straordinarie festive.

## **BUONI PASTO: NUOVE SOGLIE DI ESENZIONE**

E' stato disposto l'aumento della soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici che passa da 8 euro a 10 euro al giorno.

Rimane invece confermato il limite di esenzione di 4 euro al giorno per i buoni pasto cartacei.

## **PARTE 2 – ALTRE NOVITA'**

### **ESONERO ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI E DONNE**

La Legge di Bilancio ha previsto il riconoscimento di un esonero contributivo parziale per un periodo massimo di 24 mesi per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani e donne svantaggiate effettuate nell'anno 2026.

La misura non è operativa e sarà necessario attendere un ulteriore decreto attuativo.

### **ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI MADRI LAVORATRICI**

E' stato introdotto il riconoscimento di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne lavoratrici madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

## **CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

Tale esonero è riconosciuto per un importo massimo di 8.000 euro annui per la durata di:

- 12 mesi se si tratta di assunzione a termine
- 18 mesi se si tratta di assunzione a termine trasformata a tempo indeterminato
- 24 mesi se si tratta di assunzione a tempo indeterminato

### **INCENTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORATRICI MADRI**

Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro, la Legge di Bilancio riconosce l'esonero totale dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.000 euro annui, per un periodo di 24 mesi, in caso

- di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time
- con una riduzione dell'orario di almeno 40 punti percentuali
- in favore di lavoratrici o lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di vita del figlio più piccolo

Per la piena operatività del predetto esonero si attendono istruzioni operative INPS.

### **BONUS MAMMA: NUOVA MISURA DI INTEGRAZIONE AL REDDITO**

La Legge di Bilancio posticipa dal 2026 al 2027 l'esonero contributivo parziale previsto dalla Legge di Bilancio 2025 in favore delle lavoratrici madri di due o più figli.

Per l'anno 2026 è stato introdotto un bonus pari a euro 60,00 mensili non imponibili ai fini fiscali e contributivi,

- a favore di lavoratrici dipendenti e autonome
- con 2 figli – fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo
- con più di 2 figli – fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo
- con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui

Le mensilità, che spettano per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2026, saranno corrisposte dall'Inps in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2026.

### **CONGEDO PARENTALE**

A partire dal 2026 viene esteso l'ambito di applicazione dei congedi parentali: ciascun genitore potrà fruire del congedo parentale fino al compimento dei 14 anni del figlio (in luogo dei 12 anni precedentemente previsti).

### **CONGEDI PER MALATTIA DEI FIGLI**

Viene elevato da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno il limite dei congedi fruibili da ciascun genitore in caso di malattia di figli minori di età superiore a 3 anni e fino a 14 anni.

Il congedo per figli fino a 3 anni è illimitato.

Resta invariata la disciplina generale che non prevede alcuna forma di retribuzione per tale congedo, prevedendo comunque una specifica copertura previdenziale figurativa.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Associato Basso – De Bortoli – Zambelli

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

Viale A. Palladio, 42 – 37138 Verona – T. +39 045 577694 – +39 045 577697 – C.F. e P. IVA 03486640232  
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

[www.bdzassociati.it](http://www.bdzassociati.it)